

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo

24651/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Responsabilità
degli
amministratori di
società fallita

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Ud. 22/07/2020 -
CC

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

R.G.N. 35775/2018

nom 24651

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA

- Rel. Consigliere

Rep. @.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 35775-2018 proposto da:

ABRIZIO, elettivamente domiciliato in

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO NUOVA LARIANO SRL, in persona del curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in

- **controricorrente** -

4029
20

AN

contro

EREDITA' GIACENTE

MARZIO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2859/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel marzo 2006, il Tribunale di Latina ha provveduto a separare l'azione di responsabilità formulata con domanda riconvenzionale dal Fallimento della s.p.a. Nuovo Lariano nei confronti dei germani Marzio e Fabrizio - a suo tempo amministratori di tale società - da altre azioni (di accertamento di credito e pauliana) da questi ultimi promosse anche nei confronti di altri soggetti.

Nella stessa occasione il Tribunale di Latina ha anche rigettato la richiesta di riunione di tale giudizio di responsabilità con altro giudizio in precedenza proposto ex art. 146 legge fall. dal Fallimento della Nuova Lariano, sempre di responsabilità nei confronti degli amministratori .

2.- Con sentenza depositata nel luglio 2010, il Tribunale ha poi condannato gli amministratori a risarcire il danno prodotto in tale loro veste alla società poi fallita e ai suoi creditori.

3.- Marzio e Fabrizio hanno interposto appello avanti alla Corte di Roma, nella resistenza del Fallimento.



Con sentenza depositata il 2 maggio 2018, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo grado.

4.- Respinte le eccezioni di ultrapetizione della riconvenzionale fallimentare e di difetto di legittimazione del curatore, il Tribunale ha nel merito ravvisato la responsabilità degli amministratori per omesso controllo sulle attività svolte dai mandatari incaricati di procedere alla promozione e vendita delle unità in costruzione da parte della società di poi fallita.

5.- Avverso questo provvedimento, Fabrizio ha proposto ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

Non ha invece svolto attività difensive l'Eredità giacente di Marzio deceduto nel corso del giudizio di appello.

6.- Ricorrente e resistente hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: «frazionamento del credito, mancata dichiarazione di improponibilità e inammissibilità. Violazione e falsa applicabilità degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., art. 111 Cost., art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.».

Secondo motivo: «mancata corrispondenza tra autorizzazione del giudice delegato al fallimento e domanda. Accoglimento della domanda risarcitoria fondato su fatti estranei al *thema decidendum*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ., omesso esame e motivazione apparente in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.».

Terzo motivo: «mancata corrispondenza del contenuto dell'obbligazione risarcitoria alla diminuzione patrimoniale realmente sofferta dal danneggiato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2392, 2697 cod. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.»

8.- Col primo motivo, il ricorrente assume che la domanda svolta in via riconvenzionale dal Fallimento incontra il divieto di abuso del diritto, perché questo ha «parcellizzato la domanda, che è relativa all'unitario credito risarcitorio ex art. 2393 cod. civ., collegato all'unico rapporto obbligatorio di durata».

«Illegittimamente», tuttavia, «prima il Tribunale e poi la Corte di Appello hanno mancato di dichiarare, nonostante l'eccezione degli appellanti, l'improbabilità o inammissibilità della seconda domanda per abusivo frazionamento del pretese credito risarcitorio».

In sede di memoria, il ricorrente ha pure precisato che la deduzione, di cui al motivo, è «stata svolta nell'atto di appello», là dove veniva sottolineato che la «domanda del fallimento era indebita duplicazione della domanda già proposta (e sospesa) nel giudizio R.G. 6255/2003, sicché la seconda domanda "a completamento dell'azione di responsabilità già promossa" era inammissibile».

9.- Il motivo non merita di essere accolto.

Al di là della constatazione che una «duplicazione» di domande non equivale a una parcellizzazione della pretesa, posto che rimanda all'idea di ripetizione (tal quale) e non a quello di suddivisione, va infatti rilevato che il ricorrente non indica in quale atto, e secondo quali termini, abbia formulato l'eccezione in discorso nel contesto del procedimento di primo grado. Né,

d'altro canto, indica in quale atto, e in quale grado del giudizio, sia stata introdotta la documentazione relativa al procedimento di responsabilità instaurato in via autonoma dal Fallimento.

Del resto, il ricorrente non spiega in cosa consisterebbe, in punto di fatto e pure di ricostruzione giuridica, il vietato frazionamento di diritto che viene imputato al Fallimento; e ciò anche tenuto conto del fatto che, nell'ambito del giudizio del primo grado, il Tribunale di Latina ebbe a respingere la richiesta di riunione dell'azione di responsabilità promossa in via autonoma dal fallimento con quella formulata in via riconvenzionale.

10.- Il secondo motivo assume che, nella specie, il curatore non è stato provvisto di idonea autorizzazione da parte del giudice delegato. La Corte di Appello ha illegittimamente esteso l'oggetto dell'istanza del curatore, «riferita a un solo specifico fatto di danno, al più ampio perimetro dell'azione poi effettivamente esercitata»: l'istanza si riferiva - si fa notare - ai «soli danni conseguenti alla "omissione di atti finalizzati al recupero del credito cambiario"», non anche ad altro.

11.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese e istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce» (Cass., 15 gennaio 2016, n. 614).

12.- Col terzo motivo, il ricorrente assume vizio di «processo logico e valutativo», per rilevare che la liquidazione del danno operata dal giudice del merito «erroneamente implica e presuppone la definitiva e attuale sussistenza di un pregiudizio economico incidente nella sfera patrimoniale del Fallimento,

presupposto viceversa insussistente, atteso che la perdita del credito non è né dimostrata, né accertata e anzi è condizionata agli sconosciuti esiti della pregiudicante azione revocatoria volta al recupero della capacità della debitrice».

13.- Il motivo non merita di essere accolto.

Intestato nel vizio di legge e nel vizio di omesso esame di fatto decisivo, nei suoi contenuti il motivo viene a svolgere, in modo del resto trasparente, una critica attinente al percorso motivazionale svolto dalla Corte romana; e così attinge a un vizio che, dalla novella del 2012, non risulta comunque più sollevabile nell'ambito del giudizio di legittimità.

14.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

15.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 7.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, addì 22 luglio 2020.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziale
Insediamento B. 11/11/19



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 5 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziale
Insediamento BATTISTA

